



5.1.01.02

1° gennaio 2023

Ordinanza municipale concernente le modalità e le tasse per l'occupazione dell'area pubblica da parte di terzi per l'installazione di cantieri e per l'esecuzione di scavi

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- gli artt. 107, 192 LOC, gli artt. 26 e 44 RALOC e 127 del Regolamento comunale;
- gli artt. 1 e segg. del Regolamento comunale sui beni amministrativi (7.1.01);

emana

le seguenti disposizioni concernenti le modalità e le tasse per l'occupazione dell'area pubblica da parte di terzi per l'installazione di cantieri e per l'esecuzione di scavi.

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

1. La presente Ordinanza disciplina le modalità per l'occupazione temporanea dell'area pubblica da parte delle imprese per l'installazione di cantieri, rispettivamente per richieste di privati con scopi analoghi o per altri scopi e le rispettive tasse.
2. Vengono pure definite le condizioni per l'autorizzazione dell'apertura di scavi su suolo pubblico e le rispettive tasse e costi di ripristino.

CAPITOLO 2

Occupazione temporanea di area pubblica

Art. 2 Procedura

1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata, in tre copie, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori utilizzando gli appositi formulari scaricabili da www.mendrisio.ch oppure ottenibili presso gli Uffici della Polizia comunale o dell'Ufficio tecnico comunale.
2. Il formulario in 3 copie deve essere accompagnato da una planimetria esatta con la superficie occupata chiaramente misurabile; i competenti Uffici comunali possono richiedere il piano dell'installazione del cantiere, nonché ogni documentazione complementare.

3. Con il medesimo formulario va indicata, se necessario, la posa di segnaletica stradale di cantiere provvisoria prevista (norma VSS 40 886), come pure l'eventuale necessaria modifica o soppressione della segnaletica esistente.

Art. 3 Autorizzazione

1. Il beneficiario dell'autorizzazione, rispettivamente l'impresa, deve aver cura dell'area pubblica occupata e in particolare:
 - posare le necessarie protezioni per evitare qualsiasi tipo di danneggiamento dell'area occupata e adiacente;
 - garantire la sicurezza verso terzi;
 - evitare situazioni indecorose;
 - evitare lo spargimento di materiale o liquami;
 - provvedere alle necessarie pulizie.
2. La Polizia comunale o l'Ufficio tecnico comunale possono inoltre imporre, tramite la decisione di autorizzazione, particolari misure di protezione, di segnaletica o di altra natura da rispettare in modo rigoroso. Può essere richiesta una prova a futura memoria.
3. È riservata in ogni tempo al Municipio, per il tramite della Polizia o dell'Ufficio tecnico comunali, la facoltà di revocare o di limitare l'occupazione, in ordine all'estensione o alla durata, per motivi di interesse pubblico, nell'interesse della viabilità e della sicurezza pubblica o anche nel caso del mancato rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo.
4. In caso di revoca o limitazione dell'occupazione ai sensi del cpv. 3, il Municipio non rifonderà alcun indennizzo.

Art. 4 Notifica inizio e fine occupazione

1. Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a notificare per iscritto alla Polizia comunale l'inizio effettivo dell'occupazione, la quale si riserva di chiedere una prova a futura memoria della zona interessata.
2. L'Ufficio comunale competente si riserva di controllare in ogni tempo il rispetto delle condizioni generali di cui all'art. 3, come pure delle condizioni particolari indicate nell'atto di autorizzazione.
3. Eventuali prolunghi necessari o modifiche rispetto all'autorizzazione sono da concordare preventivamente con la Polizia comunale.
4. La fine dell'occupazione va notificata alla Polizia comunale.
5. Al termine dell'occupazione deve essere richiesto un sopralluogo all'Ufficio comunale competente che si occuperà di constatare lo stato di riconsegna della superficie occupata.

Art. 5 Ammontare della tassa

Le tasse applicate per l'occupazione dell'area pubblica sono calcolate nel seguente modo:

- ogni mese o frazione di mese al mq CHF 10.--
 - tassa diminuita del 50% qualora la costruzione di ponteggi permetta di non intralciare il traffico pedonale o veicolare al di sotto degli stessi;
 - tassa aumentata del 50% dopo 6 mesi dalla posa e successivamente dello stesso importo di 6 mesi in 6 mesi.
- uso ponteggi mobili, ogni mese o frazione di mese al mq CHF 10.--
(viene considerata l'area di lavoro)
- occupazione posteggio regolamentato o a pagamento ½ giornata CHF 5.--
1 giornata CHF 10.--.

Art. 6 Inconvenienti o danneggiamenti

1. Qualora gli inconvenienti derivanti al traffico pedonale e veicolare dovessero richiedere particolari interventi o provvedimenti da parte del Comune o di altre Aziende interessate, le relative spese sono a completo carico del proprietario, rispettivamente dell'impresa, beneficiari dell'autorizzazione.
2. Ai beneficiari dell'autorizzazione spetta la manutenzione dell'area occupata, come pure quella delle immediate vicinanze in rapporto all'esercizio del cantiere.
3. Al termine dell'occupazione, l'area del cantiere e quella delle immediate vicinanze, manomessa o comunque danneggiata nell'ambito dell'esercizio dello stesso, deve essere ripristinata allo stato primitivo a totale spesa dei beneficiari, secondo le direttive dell'Ufficio comunale competente; il ripristino deve essere tale che non sia possibile intravedere tracce dell'avvenuta occupazione.

CAPITOLO 3

Esecuzione scavi su area pubblica

Art. 7 Procedura

1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'esecuzione di scavi su area pubblica (strade, marciapiedi, posteggi, ecc.) va presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, tramite l'apposito formulario scaricabile da www.mendrisio.ch, ottenibile anche presso la Polizia comunale o l'Ufficio tecnico comunale.
2. Il formulario in tre copie, deve essere accompagnato da una planimetria indicante superfici e misure esatte dello scavo, rispettivamente la superficie di ripristino finale dell'asfalto secondo le *Direttive per il ripristino delle pavimentazioni stradali* (allegate al formulario stesso).
3. Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto ad informarsi presso gli enti preposti circa la presenza di infrastrutture sotterranee. Se del caso, lo stesso dovrà eseguire manualmente i dovuti sondaggi. Eventuali danni cagionati sottostanno all'art. 41 del Codice delle obbligazioni.

4. L'Ufficio tecnico si riserva di richiedere eventuali dettagli tecnici (fossa di scavo, bauletti, ecc.), nonché ogni documentazione complementare necessaria.
5. Con il medesimo formulario va indicata la posa di segnaletica stradale di cantiere provvisoria prevista (norma VSS 40 886), come pure l'eventuale necessaria modifica o soppressione della segnaletica esistente.

Art. 8 Autorizzazione

1. L'esecuzione di scavi su area pubblica comunale non sottostà al pagamento della tassa di occupazione come da art. 5.
2. Con la firma del formulario di richiesta di autorizzazione il proprietario, rispettivamente l'impresa, dichiarano di accettare integralmente, oltre ai disposti della presente ordinanza municipale, le condizioni vincolanti indicate nell'autorizzazione stessa. In particolare essi si dichiarano da subito debitori solidali nei confronti del Comune di Mendrisio dell'importo relativo all'eventuale rifacimento dell'asfalto dell'area manomessa (come da art. 10), qualora lo stesso risulti non conforme alle Direttive per il ripristino delle pavimentazioni stradali o presenti difetti.
3. I beneficiari dell'autorizzazione devono aver cura dell'area pubblica manomessa e delle superfici circostanti e in particolare:
 - garantire in ogni tempo la sicurezza del traffico e dei pedoni;
 - evitare lo spargimento di materiale o l'imbrattamento della strada e dei marciapiedi;
 - provvedere alle necessarie pulizie.

Art. 9 Condizioni di inizio lavori

1. I lavori non possono in nessun modo iniziare prima di aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte della Polizia comunale.
2. L'inizio dei lavori di scavo è inoltre subordinato alla effettiva posa della segnaletica da parte del richiedente, secondo le indicazioni della Polizia comunale, che ne verificherà successivamente la correttezza.
3. I beneficiari dell'autorizzazione sono tenuti ad avvisare i confinanti ed altri eventuali interessati ai quali a causa dei lavori stradali, viene impedito o reso difficile l'accesso veicolare al proprio fondo/attività commerciale. L'accesso pedonale va in ogni caso sempre garantito.

Art. 10 Ripristino provvisorio e definitivo

1. Il beneficiario dell'autorizzazione, rispettivamente l'impresa, è tenuto a indicare nella richiesta di autorizzazione la data prevista per la fine dei lavori e a notificare tempestivamente un'eventuale modifica di tale termine all'Ufficio tecnico e alla Polizia comunale.
2. La fossa di scavo deve essere riempita con misto granulare 0-45, salvo condizioni diverse indicate nell'atto di autorizzazione. Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito costipando adeguatamente il materiale in modo da evitare cedimenti.

3. Il ripristino definitivo dell'asfalto dovrà essere effettuato a regola d'arte secondo le "Direttive per il ripristino delle pavimentazioni stradali" da un'impresa di pavimentazione riconosciuta, immediatamente a fine del riempimento dello scavo.
4. Nel caso in cui sia impossibile programmare subito il ripristino definitivo dell'asfalto, il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto alla posa di miscela bituminosa a caldo quale pavimentazione provvisoria della fossa di scavo; è escluso l'utilizzo di asfalto a freddo o di una cappa in calcestruzzo, salvo accordo scritto da parte dell'Ufficio tecnico.
5. Un'esecuzione poco accurata della pavimentazione provvisoria o un suo affossamento o rottura prima del ripristino definitivo comporta il suo immediato rifacimento, sempre a spese del proprietario, rispettivamente dell'impresa.
6. Il controllo dello stato di ripristino definitivo della pavimentazione verrà effettuato dall'Ufficio tecnico entro un anno dall'esecuzione. Nel caso di difetti o di esecuzione non conforme, il Comune eseguirà il rifacimento completo del rappezzo addebitando il costo al proprietario, rispettivamente all'impresa.
7. L'importo del ripristino da parte del Comune viene calcolato applicando le "Direttive per il ripristino delle pavimentazioni stradali" (allegate al formulario di richiesta di autorizzazione) ed ai prezzi d'offerta praticati dall'impresa aggiudicataria della manutenzione delle strade, più un supplemento del 15% per le spese causate da tale intervento.
8. A ripristino definitivo ultimato va trasmessa immediata comunicazione via e-mail all'Ufficio tecnico comunale della fine dei lavori, richiamando il Numero e la data dell'autorizzazione comunale, con allegato le foto di quanto eseguito.

CAPITOLO 4

Disposizioni finali

Art. 11 Responsabilità

Il beneficiario dell'autorizzazione si assume la responsabilità per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone e/o cose in relazione all'area soggetta ad autorizzazione. In particolare, egli assume per conto del Comune la responsabilità quale proprietario del fondo o dell'opera e nell'ambito dei rapporti di vicinato (artt. 58 CO, 679 e 684 CCS). Egli risponde in ogni tempo per danni risultanti da difetti nella conduzione del cantiere o nell'esecuzione dell'opera.

Restano in ogni caso riservati i diritti dei terzi. In particolare, il Comune non risponde per eventuali danni provocati a tubazioni, cavi e altre infrastrutture esistenti.

Il beneficiario dev'essere coperto da un'adeguata assicurazione responsabilità civile.

Art. 12 Altre tasse

Per quanto non stabilito dalla presente Ordinanza, fa stato il Regolamento comunale sui beni amministrativi del Comune di Mendrisio, nonché altre specifiche Ordinanze.

Art. 13 Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa.
2. Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 1 sono applicabili gli artt. 145 e seguenti della LOC.

Art. 14 Rimedi di diritto

Contro le decisioni dei servizi amministrativi della Città di Mendrisio è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 15 Abrogazioni ed entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con effetto 1° gennaio 2023, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

La presente ordinanza abroga le precedenti disposizioni del 4 luglio 2007.

Adottata con risoluzione municipale n. 4733 dell'8 novembre 2022.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC dall'11 novembre 2022 al 12 dicembre 2022.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Il Municipio